SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

11ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro, previdenza sociale)

23º Resoconto stenografico

SEDUTA DI MARTEDÌ 22 LUGLIO 1997

Presidenza del presidente SMURAGLIA

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2552) ***BUCCIERO ed altri: Modifiche e integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense; interpretazione autentica dell'articolo 16***

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 2, 4
BEDIN *(PPI), relatore alla Commissione* . 2
PIZZINATO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 4

DL 0414

TIPOGRAFIA DEL SENATO (600)

I lavori hanno inizio alle ore 15,50.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2552) ***BUCCIERO ed altri: Modifiche e integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense; interpretazione autentica dell'articolo 16***
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modifiche e integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense; interpretazione autentica dell'articolo 16», di iniziativa dei senatori Bucciero, Maceratini, La Loggia, D'Onofrio, Palumbo, Pettinato, Callegaro, Azzollini, Caruso Antonino, Follieri, Meloni, Lisi, Magnalbò, Ragno, Pellicini, Pontone, Pasquali, Siliquini, Valentino, Battaglia, Bosello, Milio, Pinggera, Contestabile, Baldini, Fumagalli Carulli, Camber, Cortelloni, Mungari e Misserville.

Prego il senatore Bedin di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

BEDIN, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge al nostro esame è di iniziativa di parlamentari appartenenti a vari Gruppi e sostanzialmente si riferisce a tre provvedimenti: la legge 20 settembre 1980, n. 576 che ha normato il sistema previdenziale della professione forense, un decreto del Ministro del lavoro del 25 settembre 1990 e infine la legge 11 febbraio 1992, n. 141 che ha notevolmente aumentato la misura delle pensioni, ad esempio elevando ad 1,75 il coefficiente per il calcolo ed aumentando altresì la misura delle pensioni minime da sei a otto volte il contributo soggettivo.

Questo disegno di legge è composto di tre articoli; ha sostanzialmente lo scopo di chiarire le disposizioni contenute nelle due leggi precedenti e di consentire, come risultato finale, la sopravvivenza economica della cassa nazionale di previdenza e assistenza forense che, in assenza di questi chiarimenti e di queste indicazioni legislative, rischierebbe di avere un tracollo dal punto di vista economico. L'origine di questo possibile pericolo risiede in una decisione positiva presa dalla cassa forense; la legge n. 576 del 1980 prevedeva che la rivalutazione delle pensioni seguisse un criterio di «raffreddamento» e dovesse essere calcolata al 75 per cento degli indici ISTAT; però sempre l'ultimo comma dello stesso articolo 15 della citata legge consentiva anche alla cassa, tenuto conto dell'andamento finanziario, di adeguare in maniera diversa la percentuale di «raffreddamento», eventualmente anche con maggiore vantaggio per i pensionati. E in effetti nel 1988 il consiglio di amministrazione della cassa decise di chiedere al Ministro vigilante la possibilità di portare al 100 per cento l'adeguamento delle pensioni liquidate dal pri-

mo gennaio 1991. Vi sono state alcune sentenze della Corte di cassazione che hanno fornito un'interpretazione coerente con l'indicazione data dalla Cassa dopo che il 25 settembre 1990 il Ministro vigilante aveva espresso parere favorevole a tale scelta. Tuttavia, successivamente, la Corte di cassazione ha affermato che la rivalutazione al 100 per cento deve essere applicata per le pensioni decorrenti dal 1991 e deve riguardare anche tutti gli anni rientranti nel calcolo della pensione, cioè con effetti retroattivi. Tale interpretazione produrrebbe una conseguenza molto gravosa per gli equilibri finanziari della cassa stessa.

A tale sentenza si è aggiunta la legge n. 141 del 1992 che, come ho detto, ha aumentato gli oneri non solo per la cassa ma anche per altri; mi riferisco agli oneri relativi alle casse di previdenza. Gli effetti congiunti derivanti da tutto ciò comporterebbero costi insopportabili per la cassa.

Occorre inoltre rilevare – come sottolineato anche dalla relazione dei presentatori del disegno di legge – che, se come legislatori accettassimo quel criterio, si determinerebbero disparità molti forti creandosi di fatto nuove pensioni d'annata.

La correzione di tali squilibri è prevista dagli articoli 1 e 2 del disegno di legge in esame, mentre l'articolo 3 riguarda l'individuazione dell'anno da cui cominciano a decorrere le rivalutazioni delle pensioni dopo la loro maturazione, ai sensi della legge n. 576 del 1980.

Secondo l'interpretazione della cassa, la rivalutazione dell'Istat avrebbe dovuto avere inizio dal 1º gennaio del secondo anno successivo all'anno al quale la rilevazione Istat si riferisce. Infatti, l'indice Istat viene reso noto a conclusione dell'anno di riferimento, per cui la decisione del consiglio di amministrazione della cassa non può essere presa nell'anno successivo a quello al quale si riferisce l'aumento dell'indice Istat, per cui, per ragioni pratiche, questa non può che decorrere dal 1º gennaio dell'anno successivo.

Anche a tale riguardo vi sono state interpretazioni della Corte di cassazione favorevoli a questo modo di procedere della cassa, però anche qui una più recente sentenza ha espresso un'opinione diversa: l'adeguamento dell'indice dovrebbe decorrere dall'anno successivo a quello al quale si riferisce l'aumento stesso. Anche in questo caso, per la cassa avremmo oneri gravosissimi poichè la cassa stessa dovrebbe procedere alla rivalutazione di tutte le pensioni erogate dal 1982 ad oggi, con le conseguenze di cui ho parlato prima, per cui la cassa sarebbe appensantita, secondo i calcoli da essa effettuati, di alcune centinaia di miliardi.

In conclusione, proprio perchè il provvedimento corrisponde alla logica in base alla quale si era mossa la cassa e poichè evidentemente le diverse interpretazioni nascono da una non completa interpretazione legislativa, ritengo che il disegno di legge sia meritevole di apprezzamento e possa essere approvato anche senza modificazioni. Comunque, al riguardo si pronunceranno poi anche i colleghi.

Vorrei tuttavia fare un'osservazione che va nella direzione nella quale mi pare sia il Parlamento che il Governo si stiano muovendo, cioè che meno leggi si fanno su questa materia e meglio è, poichè, se per

chiarire punti che sembrano ovvi, è necessario un intervento legislativo, con tutto ciò che esso comporta, evidentemente qualcosa non funziona.

È già molto importante che questo provvedimento sia stato assegnato in sede deliberante. Vi è pertanto da augurarsi che sia al Senato che poi alla Camera il disegno di legge, che di fatto è un provvedimento di carattere amministrativo, sia approvato in tempi brevi.

PIZZINATO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Signor Presidente, anzitutto vorrei esprimere apprezzamento per la relazione svolta. Mi riservo di far conoscere l'orientamento del Governo sul provvedimento in sede di replica, al termine della discussione generale.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. LUIGI CIAURRO